

# STATUTO

## ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione ai sensi della Costituzione della Repubblica Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile nonché del D.Lgs.117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore". L'Associazione viene costituita come Ente del Terzo Settore "ETS" più in particolare come APS Associazione di Promozione Sociale e soggetta all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore "RUNTS".

## ARTICOLO 2 DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "ALGECIRAS FLAMENCO Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale".

## ARTICOLO 3 SEDE

La sede dell'Associazione, a tutti gli effetti, è quella sita in Roma

## ARTICOLO 4 DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

## ARTICOLO 5 SCOPI

L'Associazione non persegue finalità di lucro, è apartitica, apolitica ed ha per scopo sociale il sostegno dell'espressione artistica e la promozione, la divulgazione e l'organizzazione di ogni tipo di attività culturale in ambito sia nazionale che internazionale. L'Associazione ha la finalità di promuovere e diffondere la cultura e la conoscenza attraverso lo studio e la ricerca mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale rientranti nelle fattispecie tra quelle indicate dall'art.5 D.Lgs.117/2017, in particolare al punto i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

In particolare l'Associazione si propone la promozione delle attività culturali, tra esse soprattutto il ballo, e più in particolare il flamenco spagnolo, ma anche il teatro, la musica, la pittura, la scultura, la lettura e l'analisi critica dei testi, e in generale di qualsiasi altra forma artistica, mediante la realizzazione di iniziative, progetti ed azioni volti alla crescita ed alla formazione culturale ed artistica dei soggetti e delle collettività ai quali sono rivolte, ed in particolare alla valorizzazione della cultura dello spettacolo ed alla formazione per tutte le professionalità dello spettacolo. Promuove ed organizza attività di carattere storico, scientifico e culturale valorizzando il rapporto tra le varie culture.

- promuovere la conoscenza e la pratica delle arti visive in genere - con attenzione privilegiata alla pittura, scultura, architettura, grafica, fotografia e cinema -

nonché della letteratura, della poesia, della musica, della danza, dell'attività teatrale e di ogni attività connessa all'espressioni artistiche e dell'artigianato;

- favorire e curare la formazione culturale e professionale di quanti vogliono dedicarsi all'approfondimento teorico e pratico di discipline attinenti all'esperienza artistica e artigianale;
- sostenere e curare attività e iniziative finalizzate alla crescita culturale e all'integrazione sociale dei membri della comunità, con particolare attenzione al mondo dell'infanzia, dell'anzianità e alle fasce sociali più deboli e emarginate;
- sostenere, progettare e realizzare attività didattiche e iniziative volte a divulgare la conoscenza del patrimonio culturale, del linguaggio artistico e delle tecniche artigianali nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e in ambiti extra-scolastici;
- promuovere e realizzare iniziative volte alla cooperazione tra istituzioni pubbliche e privati per raggiungere le finalità sopra enunciate.

Per il raggiungimento del suo scopo sociale l'Associazione potrà:

- a) collaborare con istituzioni ed enti di diritto pubblico e/o privato (quali a esempio pubbliche amministrazioni, scuole di ogni ordine e grado, musei, fondazioni, teatri, cooperative ecc.) e soggetti - anche persone fisiche - impegnati a vario titolo in attività culturali, artistiche, educative e sociali;
- b) cooperare con altre associazioni aventi finalità analoghe o complementari a quelle dell'Associazione, anche operanti in altri settori;
- c) organizzare e realizzare corsi e conferenze, laboratori didattici per bambini e ragazzi e programmi didattici per le scuole, servizi didattici per aree archeologiche e sedi espositive e istituzionali;
- d) progettare e realizzare viaggi di studio e turistici in Italia e all'estero (incoming e outgoing), collaborando anche con Tour Operators e agenzie di viaggio;
- e) favorire, organizzare e svolgere attività didattiche continuative o estemporanee, siano esse corsi annuali, stage, lezioni singole, laboratori, seminari e visite guidate, presso le sedi associative e scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nonché in ambiti extra-scolastici;
- f) organizzare e realizzare attività di formazione, stage, gemellaggi, interventi di animazione culturale, mostre, rassegne, eventi, spettacoli, laboratori, centri di sperimentazione, convegni, congressi, incontri di studio, osservatori, inchieste, monitoraggi, servizi di ricerca, consulenze scientifiche e ogni attività e iniziativa connessa alla trasmissione e all'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale italiano e internazionale, delle tecniche artigianali, dell'esperienza artistica, della storia e dell'attualità;
- g) ideare, produrre e/o utilizzare qualunque forma di supporto alla didattica, con particolare riguardo ai materiali audio, video, informatici, grafici ed editoriali di ogni genere sia scientifici che divulgativi;
- h) pubblicare libri, giornali, riviste, dischi, filmati e, in generale, qualunque tipo di materiale audio, video, informatico, editoriale su qualunque tipo di supporto divulgativo presente e futuro;
- i) utilizzare qualunque mezzo di comunicazione e diffusione della propria attività, quali in particolare l'organizzazione di corsi, seminari, tavole rotonde, convegni, congressi, incontri di studio, mostre fotografiche e audiovisive, spettacoli, nonché la pubblicazione scritta e/o filmata, l'archiviazione, la documentazione di quanto inerente allo scopo dell'Associazione;

- l) diffondere oggettistica riguardante la promozione e la divulgazione dell'immagine e delle attività dell'Associazione nel rispetto delle leggi vigenti;
- m) acquisire diritti letterari, cinematografici, teatrali, musicali ed ogni altro copyright di opere d'arte e di ingegno al solo fine di tutelarne la conservazione, la valorizzazione e la diffusione all'interno dell'Associazione nei limiti e negli ambiti degli scopi sociali;
- n) gestire, sia in proprio che per conto terzi, strutture e/o circoli ricreativi/culturali nonché centri artistici polivalenti;
- o) operare progetti di recupero di ambienti, spazi o strutture architettoniche esistenti in Italia assumendo anche, nel caso, la gestione in proprio;
- p) ricevere sovvenzioni o sussidi da sponsor e/o enti pubblici o privati sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;
- q) accettare fondi privati o pubblici per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio dell'Associazione;
- r) accettare contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- s) raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, mercatini, attività di bancarelle, attività di intrattenimento e spettacolo;
- t) gestire, in esclusivo e totale favore dei Soci, ottenute le necessarie licenze comunali, regionali, di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie, la somministrazione di alimenti e bevande ed eventuali giuochi leciti;
- u) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando con altre associazioni o enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Per perseguire tali finalità l'Associazione potrà costituire sedi sociali operative periferiche, noleggiare o acquistare locali e mezzi idonei alla realizzazione dei propri programmi e dei propri progetti, utilizzare condulenze, servizi, trasporti, location, forniture e manodopera specializzata; potrà stipulare convenzioni e accordi con Ministeri, Enti pubblici, Società e Associazioni private, con teatri, musei, cineteche e università, scuole, pubbliche e private, professionali e non, festivals, mercati cinematografici e teatrali italiani ed internazionali.

In via del tutto subordinata alla principale attività sopra descritta ed esclusivamente per finanziare quella, l'Associazione potrà occasionalmente intraprendere attività commerciali comunque inerenti l'oggetto principale, per le quali verrà tenuta una separata gestione. Tale attività potrà riguardare a titolo esemplificativo lo sfruttamento economico dei diritti su opere letterarie, cinematografiche, teatrali e su qualsiasi altra opera di ingegno, la gestione di sale da ballo, emittenti radiotelevisive, di teatri, sale per cinema, sale per laboratori, impianti sportivi o la vendita a terzi o delle proprie pubblicazioni nonché dei beni prodotti all'interno dell'Associazione stessa compresi gli stessi spettacoli culturali. L'Associazione potrà inoltre richiedere ed accettare contributi, per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, sia da parte dello Stato che da Enti locali nonché da Enti privati e da qualsiasi altro Ente nazionale ed estero. Ricevere sovvenzioni o sussidi da sponsor e/o dall'Associazione stessa. Raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, mercatini, attività di bancarelle, attività di intrattenimento e spettacolo.

Potrà contrarre mutui, finanziamenti ed ogni genere di prestiti, aprire conti correnti bancari con firma di traenza dal loro Presidente e di un eventuale procuratore da questi designato sentito il Comitato Direttivo, il tutto finalizzato alla gestione del fondo comune e delle spese dell'Associazione.

## ARTICOLO 6 FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione, a norma dell'art. 37 C.C. e dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore è costituito:

- a) dalle quote periodiche associative e dai beni mobili ed immobili, acquistate con essi;
- b) dai contributi di ammissione;
- c) da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazione di servizi non rientranti nell'art. 2195 del Codice Civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, senza specifica organizzazione;
- d) da corrispettivi specifici corrisposti per gestione di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate nel comma 4 dell'art. 148 del D.P.R 917/86, effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei Soci, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai Soci;
- e) da corrispettivi derivanti dalle attività commerciali descritte negli scopi associativi all'art. 5;
- f) da contributi volontari, lasciti e donazioni;
- g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto economico e finanziario.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le eventuali eccedenze del rendiconto economico nonché avanzi della gestione commerciale nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ciò al solo fine di procurarsi i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

## ARTICOLO 7

### CHIUSURA ESERCIZIO, RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Comitato Direttivo predispone inoltre un bilancio preventivo del successivo esercizio. Entrambi i documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio di Esercizio deve essere depositato presso il RUNTS e presso il Registro delle Imprese, in caso di svolgimento di attività commerciale.

Qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro si dovrà redigere e depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo la normativa di riferimento e le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura

dell'attività esercitata e delle dimensioni, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora tali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano superiori a centomila euro annui, si dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi

di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

## ARTICOLO 8 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta almeno 7 giorni prima, nei locali della sede.

## ARTICOLO 9 SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, anche se in rappresentanza di Enti od Associazioni. I Soci possono avere cittadinanza italiana nonché di qualsiasi altro paese comunitario ed extracomunitario. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

a) Soci Onorari;

b) Soci Fondatori;

c) Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari alte personalità e qualificati esponenti dello sport, della cultura e dello spettacolo. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nell'Assemblea e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età, vengono ammessi dal Presidente del Comitato Direttivo dietro loro richiesta e abbiano adempiuto al versamento della quota periodica associativa. La richiesta di ammissione, che dà diritto a ricevere la Tessera associativa, si intende accettata, se non viene respinta dal Presidente con comunicazione motivata entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta stessa.

Sono Soci Fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo.

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in seno all'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci, onorari, fondatori ed ordinari, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'Associazione, di partecipare a tutte le attività in genere organizzate dall'Associazione.

Per tutti i Soci il rapporto associativo si intende costituito senza limiti di tempo purché, per il Socio Ordinario, in regola con il versamento della quota periodica di

associazione. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. La qualifica di Socio può venir meno per dimissioni, per morosità ed indegnità. L'indegnità verrà dichiarata dal Comitato Direttivo. La comunicazione di dimissioni deve essere presentata dall'associato al Presidente ed il recesso ha effetto al termine dell'anno in corso.

## ARTICOLO 10 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti.

## ARTICOLO 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il versamento periodico dei contributi sociali ed iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato ad un altro Socio secondo il principio di cui all'art. 2532 C.C..

Ogni delegato può essere portatore di non più di tre deleghe. Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina all'occasione un Segretario che redige, su apposito libro, processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea dei Soci delibera:

- sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo;
- sulla periodicità e sulla determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo per i soci ordinari;
- sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo;
- sulla nomina degli eventuali Organo di Controllo e Revisore dei Conti;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ed eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto

## ARTICOLO 12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci sono convocati in Assemblea tutte le volte che il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando lo richiedano, per iscritto, almeno i due terzi dei Soci. L'Assemblea è convocata di diritto ogni anno entro il 31 gennaio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo. La convocazione avverrà mediante comunicazione, anche verbale, dei membri del Comitato Direttivo, fatta a ciascuno dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno. La convocazione verrà comunque scritta ed affissa nei locali dell'Associazione,

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.

## ARTICOLO 13

### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza obbligatoria del Presidente e dei membri del Comitato Direttivo. Inoltre, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Direttivo non hanno voto. Per le modifiche al presente statuto è richiesta una maggioranza pari ai due terzi degli Associati.

## ARTICOLO 14

### IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a cinque componenti eletti dall'Assemblea dei Soci tra tutti i Soci Fondatori ed Ordinari e rimane in carica per tre anni con possibilità di rielezione.

Il numero dei componenti è determinato di anno in anno dal Comitato stesso, in sede di approvazione del Regolamento per la presentazione delle candidature e per le votazioni. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS.

Il Comitato direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione che presiede il Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente, e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Comitato Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale periodica per i soci ordinari, approva i Regolamenti sociali interni per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso di necessità e di urgenza. Nomina i Soci Onorari.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta della maggioranza dei componenti. E' convocato obbligatoriamente dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, per deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza del Presidente e della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

I membri del Comitato esercitano la loro carica gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non costituiscono rapporto di lavoro.

## ARTICOLO 15

### IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, del quale è membro, nella prima riunione e comunque non oltre sette giorni dall'elezione del Comitato stesso. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede le Assemblee dei Soci e del Comitato Direttivo. Assicura e sovrintende il coordinamento e l'unità di indirizzo, la gestione dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato direttivo. Delibera sull'ammissione di nuovi Soci.

In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materie di competenza del Comitato direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni a ratifica del Comitato nella prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

La carica di Presidente è esercitata gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non può costituire rapporto di lavoro.

## ARTICOLO 16

### L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo verrà obbligatoriamente costituito qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di costituzione cessa qualora, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

L'Organo di Controllo sarà composto da un numero di tre componenti, due dei quali eletti dall'Assemblea dei Soci tra tutti i Soci Fondatori ed Ordinari che non hanno altri incarichi elettivi all'interno dell'Associazione. I due membri dovranno scegliere anche al di fuori dell'Associazione il terzo membro che dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e che presiederà l'Organo stesso. Rimane in carica per cinque anni con possibilità di rielezione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e verifica la conformità alla normativa del bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Presidente ed al Comitato Direttivo, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza del Presidente e della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo, il Presidente rimane in carica per convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche.

## ARTICOLO 17 IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti verrà obbligatoriamente incaricato qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità'.

L'obbligo di costituzione cessa qualora, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

L'esercizio della revisione legale dei conti sarà esercitato dal Presidente dell'Organo di Controllo, iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

## ARTICOLO 18 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune. E' stabilito l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In mancanza di delibera, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

## ARTICOLO 19 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice

Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.